

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
SEDE PLENARIA:	
Sui lavori della Commissione.	173
Disegni di legge: Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Nuccio Carrara) (S. 3722); Sen. Schifani ed altri - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (S. 3667). (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato). (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato e conclusione - Parere favorevole con condizioni</i>).	174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 1999. — Presidenza del Presidente Mario Pepe.

L'Ufficio di presidenza integrato si è riunito dalle 13,55 alle 14,05 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

SEDE PLENARIA

Mercoledì 20 gennaio 1999. — Presidenza del Presidente Mario Pepe.

La seduta comincia alle 14,05.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé tenutasi sono state-

apportate alcune modificazioni al programma e al calendario dei lavori della Commissione. In particolare, a seguito della decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato di iniziare, fin da giovedì 21 gennaio, l'esame del disegno di legge n. 3722, in materia di stabilità delle giunte regionali, è stato necessario rinviare a martedì 26 gennaio l'audizione del ministro Bellillo e rinunciare allo svolgimento delle previste audizioni con gli esponenti regionali. Conseguentemente, nella seduta odierna la Commissione dovrà esprimersi sul disegno di legge n. 3722 e, nel corso della prossima settimana potranno, secondo la disponibilità dei relatori, essere esaminati i disegni di legge riguardanti rispettivamente la normativa sulle denominazioni di origine protetta e la legislazione quadro sulle arti grafiche e affini. Inoltre, su richiesta del rappresentante del gruppo forza Italia, il programma dei lavori della Commissione è stato integrato prevedendo lo svolgimento di procedure informative sulle pro-

blematiche di interesse regionale afferenti l'attuazione della legislazione riguardante le iniziative per il Giubileo del 2000.

La Commissione prende atto.

Disegni di legge:

Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Nuccio Carrara*) (S. 3722);

Sen. Schifani ed altri - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali (S. 3667).

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato e conclusione - Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso il 13 gennaio scorso.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, comunica che è appena pervenuto un documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali e indirizzato alla Commissione, nel quale viene esposta la posizione di tale organismo sul disegno di legge in esame nonché sulla questione dell'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali. In particolare, sul primo punto la Conferenza manifesta serie perplessità e « ritiene che il disegno di legge in questione sia costituzionalmente censurabile e che esso, comunque, riduca notevolmente gli spazi d'autonomia delle regioni anziché accrescerli ». Dopo aver ricordato che la posizione espressa dalle giunte regionali appare invece sostanzialmente favorevole, il Presidente illustra la seguente proposta di parere, nella quale egli ha cercato di individuare una linea che rispecchi complessivamente l'articolato dibattito svoltosi in Commissione:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 3667 e 3722, recanti modifica dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3722, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede da un lato l'estensione a cinque anni della clausola "antiribaltone" (lo scioglimento dei consigli che ritirano il sostegno all'esecutivo), dall'altro la qualificazione come "grave violazione di legge" dell'elezione del governo regionale da parte di una maggioranza che non coincida con quella che ha vinto la consultazione elettorale;

ritenuto che tali disposizioni, così come formulate, appaiono difficilmente compatibili con l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito agli ordinamenti regionali;

rilevato, infatti, che la normativa in questione mira sostanzialmente a caratterizzare in senso tendenzialmente presidenziale e di legislatura la forma di governo regionale, che la Carta costituzionale definisce invece come governo parlamentare a tendenza assembleare (articolo 122);

ritenuto che in tal modo risulta di fatto limitata anche la potestà delle regioni di prevedere - attraverso modifiche statutarie - appropriati strumenti di stabilità dell'esecutivo, come la sfiducia costruttiva introdotta, ad esempio, nel nuovo statuto della Regione Toscana;

considerato, altresì, che la qualificazione di un atto consiliare come grave violazione di legge in relazione ad un aspetto eminentemente politico quale quello attinente alla composizione politica della maggioranza consiliare, costituisce un'evidente confusione tra sfera politica e sfera giuridica, che collide con il principio del divieto di mandato imperativo;

atteso che il disegno di legge approvato dalla Camera presenta, anche nella sua formulazione tecnica, numerosi ele-

menti di incertezza, quali, ad esempio: il concetto di “crisi”, che non ha precisa valenza giuridica; una confusa linea di demarcazione tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 1-*bis*; l'applicazione retroattiva o meno;

ritenuto, inoltre, che a fronte di fattispecie che comportano lo scioglimento anticipato del consiglio regionale, non è stata prevista la procedura di cui all'articolo 126 della Costituzione, con il prescritto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale;

preso peraltro atto delle posizioni espresse in termini sostanzialmente favorevoli da autorevoli esponenti delle istituzioni regionali, onde appare necessario apportare al testo modificazioni rilevanti, tali da ricondurlo al vigente quadro costituzionale;

ribadita in ogni caso l'esigenza di attuare con urgenza una riforma costituzionale-stralcio, che preveda l'attribuzione all'autonomia statutaria delle singole regioni del potere di definire la propria forma di governo (articolo 60 del progetto di legge costituzionale proposto dalla commissione per le riforme costituzionali), in coerenza — del resto — con quanto già auspicato da questa Commissione in sede di esame del disegno di legge costituzionale S. 3163, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3722 — e sull'abbinato disegno di legge S. 3667 nei limiti in cui con il primo non contrasti —

alle seguenti condizioni:

a) che il comma 1 sia riformulato nel senso di stabilire che nel procedimento di scioglimento anticipato sia previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; ciò al fine di prevedere una specifica garanzia costituzio-

nale nell'applicazione di una fattispecie che potrebbe determinare gravi incertezze di carattere interpretativo;

b) che la normativa prevista da detto comma abbia efficacia provvisoria in attesa che le regioni adottino una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecutivi;

c) che il comma 1-*bis* sia soppresso ».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene, sostanzialmente, che la proposta di parere del Presidente sia condivisibile. Sarebbe peraltro opportuno, a suo avviso, introdurre nella proposta medesima un riferimento al problema dell'elezione diretta del presidente della regione, che — ove venisse approvata la relativa proposta di legge di revisione costituzionale — renderebbe di fatto transitoria la disposizione di cui al primo comma, cogliendo così lo spirito della condizione di cui al punto b) della proposta di parere.

Interviene, quindi, il PRESIDENTE, che dichiara di essere personalmente favorevole all'elezione diretta dei presidenti delle regioni, soprattutto nella prospettiva di una loro forte responsabilizzazione, che avrebbe l'effetto di accrescere la qualità dell'azione amministrativa e di governo nelle regioni stesse.

Il deputato Mario VALDUCCI (FI), pur comprendendo in linea teorica alcuni passaggi della proposta di parere relativi ai profili di compatibilità con la Carta costituzionale, rileva peraltro che essi riflettono un'interpretazione ormai superata della Costituzione, che a suo avviso deve invece essere interpretata evolutivamente anche sulla base della chiara volontà espressa dai cittadini. Giudica pertanto meramente strumentali e non sostanziali le eccezioni in punto di legittimità costituzionale, che sono contenute nella proposta del Presidente. Non è poi da trascurare il fatto che il testo approvato dalla Camera è il frutto di un accordo politico su cui si è realizzata una convergenza

assai larga e forte: appare dunque deprecabile che anche in questa circostanza, come già avvenuto in altre occasioni, un ramo del Parlamento approvi in tempi brevi un testo ampiamente condiviso, che poi l'altra Camera decide di modificare radicalmente. Per questi motivi annuncia voto contrario sulla proposta di parere del Presidente.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che la proposta di parere sia invece assai equilibrata e rispettosa sia del dibattito svoltosi in Commissione, sia della posizione assunta dai consigli regionali. Quanto invece alla questione dell'elezione diretta del presidente della regione, egli ritiene che essa, in questa fase, sia ultra-nea.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI) rileva che la proposta di parere reca un dispositivo favorevole, che è sostanzialmente incompatibile con le motivazioni adottate a suo sostegno, motivazioni che egli invece afferma di condividere. A suo avviso dovrebbe essere maggiormente valorizzato il documento trasmesso dai consigli regionali, la cui posizione, in questa materia, appare più significativa e autorevole di quella espressa dalle giunte.

Annuncia pertanto voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), nel dichiararsi favorevole alla proposta di parere del Presidente, suggerisce soltanto di eliminare nelle premesse, al quarto capoverso, il riferimento al carattere presidenziale che assumerebbe la forma di governo regionale in forza della normativa in discussione.

Interviene quindi il senatore Giorgio BORNACIN (AN) per dichiarare il voto contrario di alleanza nazionale, in quanto, nonostante la proposta sia favorevole all'approvazione del disegno di legge, le motivazioni e le condizioni che vi sono contenute ne contraddicono sostanzialmente il significato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE, previo accoglimento della modifica suggerita dal senatore Dondeynaz, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con condizioni, che viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

La seduta termina alle 14,30.